

Fisco e contabilità

La salvaguardia degli equilibri fa i conti con i debiti fuori bilancio da alluvione

di Elena Masini e Alberto Scheda

21 Luglio 2023

Sono spese effettuate che sono state ordinate dai Comuni in qualità di soggetti attuatori della Protezione civile

In occasione della salvaguardia degli equilibri gli enti locali sono chiamati a riconoscere i debiti fuori bilancio ai sensi degli articoli 193 e 194 del Tuel. Una fattispecie particolare è rappresentata, quest'anno, dai debiti fuori bilancio per lavori, forniture e servizi di somma urgenza da riconoscersi da parte degli enti locali dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana interessati dagli eventi alluvionali del mese di maggio (inclusi nell'elenco approvato nel Dl 61/2023 e nell'ordinanza n. 992 della Protezione Civile Nazionale). Per questa tipologia di debiti il riconoscimento di legittimità è puramente formale, non discendendo da una patologia nell'applicazione delle regole di contabilità bensì da superiori esigenze di tutela dell'incolumità pubblica che precludono il rispetto degli obblighi inerenti la verifica della preventiva copertura finanziaria.

I debiti fuori bilancio per somma urgenza

Stampa

Il comma 3 dell'articolo 191 del Tuel dispone che, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili, la giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dalla lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Secondo la Corte dei conti Sicilia (deliberazioni nn. 118/2019, 121/2019, 52/2022, 47/2023) il ricorso alla procedura ex articolo 191, comma 3, del Tuel - e il rigoroso rispetto dei termini previsti - consente agli enti di pagare integralmente le spese senza decurtazione dell'utile d'impresa, utile che la Corte dei conti non riconosce come importo riconducibile ad utilità e arricchimento per l'ente. Di fatto tale procedura assume solo formalmente la veste di riconoscimento di debito fuori bilancio, trattandosi nella sostanza di una legittimazione delle spese sostenute, nei limiti dell'importo strettamente necessario a rimuovere situazioni di pericolo - risultanti dalla perizia tecnica approvata dal Rup in accordo con il fornitore. Nel caso in cui l'ente non rispetti le tempistiche previste dall'articolo 191, comma 3, la procedura da seguire sarà a pieno titolo quella del riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del Tuel, con la

conseguenza che il rapporto obbligatorio inerente l'utile d'impresa non riconoscibile intercorrerà tra il terzo e il funzionario.

La somma urgenza per eventi di interesse regionale o nazionale della Protezione civile

Le spese effettuate per rimuovere le situazioni di pericolo connesse agli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio attengono a una fattispecie ancora diversa. Per queste, infatti, le spese sono state ordinate dai Comuni in qualità di soggetti attuatori della Protezione civile, sulla base di ordinanze adottate per riconoscere la rilevanza regionale o nazionale dello stato di emergenza. In particolare, l'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 emanata dal Capo Dipartimento della Protezione civile deroga ad una serie di disposizioni, tra cui quelle contenute nell'articolo 191, comma 3, del Tuel. La portata di tale deroga non va intesa come possibilità di ricondurre al bilancio il complesso delle spese sostenute senza preventivo impegno con semplice atto dirigenziale, estromettendo il consiglio comunale dal suo ruolo di organo di indirizzo e controllo, bensì come possibilità di non rispettare i tempi della somma urgenza. Tali tempistiche, infatti, sono difficilmente onorabili non solo per le oggettive difficoltà operative in cui si vengono a trovare gli enti coinvolti da questi fenomeni, ma anche perché la copertura finanziaria delle spese deve essere garantita da risorse esterne ai singoli bilanci comunali, ovvero dalle risorse dei livelli di governo superiore (Protezione civile per il tramite dello Stato o della Regione). E proprio sul nodo delle risorse gli enti locali coinvolti si stanno interrogando a ridosso della scadenza per la salvaguardia degli equilibri. Perché allo stato attuale le uniche risorse pervenute sono quelle assegnate con la delibera Regione Emilia-Romagna n. 74 del 28 maggio 2023, per importi di gran lunga insufficienti a coprire le spese già sostenute, la cui stima ancora provvisoria ammonta a circa 9,5 miliardi di euro. Il dilemma che si trovano di fronte i responsabili finanziari è se dare copertura a tali spese con risorse proprie di bilancio (e in particolare con l'avanzo di amministrazione disponibile) correndo il rischio che in caso di riparto tali spese non vengano ammesse in quanto già finanziate, ovvero se attendere l'assegnazione di ulteriori somme. L'assenza di un termine per riconoscere tali debiti consente agli enti di guadagnare tempo (come ribadito anche dalla Corte dei conti Sicilia n. 47/2023), anche perché in molti casi gli importi in gioco sono talmente elevati da determinare gravi squilibri finanziari in caso di mancata copertura dai livelli di governo superiore.

Gli enti che dovessero decidere di rinviare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da alluvione dovranno dare atto nella relazione della salvaguardia dell'esistenza di tali poste e dei relativi importi, avendo cura di evidenziare:

- l'eventuale disponibilità di risorse proprie che non vengono utilizzate in attesa dei trasferimenti. In tal caso, data l'incertezza circa l'effettiva integrale assegnazione delle spese già sostenute, è consigliabile che gli avanzi non vengano in tutto od in parte utilizzati, così da avere una riserva a cui attingere per onorare i debiti contratti con i fornitori;
- l'indisponibilità totale o parziale di risorse proprie e le conseguenti ricadute sulla tenuta degli equilibri finanziari nel caso in cui le assegnazioni statali non dovessero coprire le spese.

Visto il tempo già trascorso, è auspicabile una celere definizione della questione, così da dare certezza non solo agli enti già fortemente colpiti dall'alluvione ma anche ai fornitori che sono in attesa di essere pagati.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE